

DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2016
59/2016/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO PER I COMUNI DELL'ATEM
TORINO 2 - IMPIANTO DI TORINO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 18 febbraio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli

- effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 22 maggio 2014, di approvazione del documento recante “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie, 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 20 maggio 2015);
 - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2015/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 14 marzo 2014, n. 5/2014;
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 5 luglio 2014, n. 13/2014;
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, n. 1/2015 (di seguito: determinazione n. 1/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni relative al servizio di distribuzione del gas naturale che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso sono dettratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la

valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014” (di seguito: Linee Guida 7 aprile 2014), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;

- il capitolo 1 delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo” di cui all’articolo 5 del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida;
- in relazione all’utilizzo, per la valorizzazione del VIR, delle previsioni contenute negli atti di concessione:
 - il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 specifica che.... *“in conformità con l’articolo 15, comma 5, del Dlgs. 164/2000 e s.m.i e con l’articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento criteri di gara, le specifiche metodologie previste nei singoli contratti di concessione vigenti e stipulati precedentemente all’11 febbraio 2012 prevalgono su quanto contenuto nelle presenti Linee guida, con le limitazioni previste nell’articolo 5 del regolamento criteri di gara e nel capitolo 2 del presente documento.”*
 - la lettera a., punto ii., del capitolo 2 delle suddette Linee guida 7 aprile 2014 prevede che le medesime Linee guida 7 aprile 2014 si applichino qualora... *“gli atti integrativi, stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 164/2000 presentino solo un valore, anche se indicizzato, senza specificare la metodologia dettagliata applicata.”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS, l’Autorità ha regolato gli aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, in relazione all’effettuazione del *test* parametrico di coerenza del VIR, che il valore parametrico di confronto sia determinato sulla base delle analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011, in particolare applicando i parametri stimati sulla base dell’analisi di regressione a livello nazionale;
- l’articolo 15 della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, in relazione al riallineamento delle vite utili, che sia opportuno procedere a tale fase solo

- successivamente all'effettuazione del *test* parametrico, in quanto tale sequenza risulta più efficiente sul piano della gestione amministrativa;
- l'articolo 17, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato articolo 9, comma 1, lettera c), di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari.
 - l'articolo 18, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui ai precedenti considerati e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 17 sopra citato, l'Autorità proceda:
 - a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.
 - l'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che le valutazioni del VIR che risultano compatibili con i *test* e le analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS ovvero che risultino calcolati in coerenza con le Linee Guida 7 aprile 2014, secondo quanto indicato all'articolo 17 della medesima deliberazione, ovvero che trovino giustificazione secondo quanto indicato all'articolo 18 della deliberazione siano considerati idonei ai fini del successivo riconoscimento tariffario;
 - l'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 19 della deliberazione 310/2014/R/GAS, si consideri:
 - il valor calcolato applicando le Linee guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 414/2014/R/GAS, l'Autorità ha definito i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari *benchmark* da utilizzare nell'analisi per indici di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13;
- con la determinazione n. 1/2015, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha istituito, ai fini dell'acquisizione

della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, la "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB" (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB);

- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, come modificato dal punto 1. c) della deliberazione 407/2015/R/GAS, ha previsto che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno *t-2*, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in data 12 agosto 2015 la Città metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 2 –Impianto di Torino (di seguito: Città metropolitana di Torino), ha trasmesso all'Autorità, mediante l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione prevista dall'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% e relativi ai Comuni di Alpignano, Chieri, Givoletto, Grosso, La Loggia, Piosasco, San Gillio, Varisella, Villastellone (di seguito: Comuni);
- nella documentazione trasmessa dalla Città metropolitana di Torino è compresa, tra l'altro, per tutti i Comuni a eccezione del Comune di Givoletto, l'attestazione di aver applicato, per la determinazione del VIR, le Linee guida 7 aprile 2014;
- la Città metropolitana di Torino ha indicato nell'apposita sezione della Piattaforma informatica VIR-RAB, di aver applicato, per il Comune di Givoletto, il metodo "Misto", relativamente al contemporaneo utilizzo, ai fini della valorizzazione del VIR del sopra citato comune, delle previsioni degli atti regolanti la concessione e, per quanto in essi non specificato, delle previsioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 2 settembre 2015 (prot. Autorità n. 25393 di pari data), la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha segnalato alla Città metropolitana di Torino, in seguito alle verifiche sulla documentazione trasmessa in data 12 agosto 2015, l'esistenza, nella medesima documentazione e per tutti i Comuni, di alcune incongruenze tra i dati;
- con la sopra citata comunicazione la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha richiesto alla Città metropolitana di Torino di verificare la documentazione trasmessa ed eventualmente procedere a un nuovo invio della documentazione.

CONSIDERATO CHE:

- in data 29 ottobre 2015 la Città metropolitana di Torino ha provveduto, tramite l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, eliminando le incongruenze nei dati, relative ad alcuni valori anomali di VRN, e compilando alcuni campi in precedenza lasciati vuoti.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento allo scostamento VIR-RAB relativo al Comune di Givoletto:
 - con comunicazione del 4 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36290 di pari data) la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha segnalato alla Città metropolitana di Torino alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa in data 29 ottobre 2015; in particolare:
 - i. l'utilizzo, ai fini del calcolo del VIR, di vite utili per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6 pari a 25 anni, in potenziale contrasto con le previsioni in materia di validità dei bolli metrici dei contatori gas di cui alla legge n. 99/09, chiedendo informazioni in merito all'assolvimento degli obblighi di apposizione dei bolli metrici;
 - ii. l'esigenza di disporre dell'Atto aggiuntivo al fine di verificare la sussistenza nel medesimo dei dettagli metodologici per l'impiego dell'Elenco prezzi allegato al medesimo Atto aggiuntivo, alla luce delle disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 delle linee guida 7 aprile 2014;
 - in data 17 dicembre 2015 (prot. Autorità 38015 del 22 dicembre 2015), la Città metropolitana di Torino, in risposta alla sopra citata comunicazione della medesima Direzione del 4 dicembre 2015:
 - i. ha fornito l'Atto aggiuntivo richiesto (n. repertorio 840 del 22 marzo 2010), affermando che tale atto riporta i dettagli metodologici relativi alla valutazione del VIR, in conformità alle previsioni delle Linee guida 7 aprile 2014;
 - ii. ha affermato, inoltre, che l'utilizzo di vite utili per contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6 pari a 25 anni riflette la previsione dell'Atto aggiuntivo e che il decreto 226/11 non prevede alcun obbligo d'informazione in capo al gestore in merito all'apposizione dei bolli metrici;
 - l'articolo 3 dell'Atto aggiuntivo reso disponibile dalla Stazione appaltante prevede che *“i valori dei costi per la ricostruzione a nuovo saranno determinati in base ai prezzi contenuti nel documento allegato (Allegato B)”*;

- il medesimo documento contiene un mero elenco prezzi, peraltro parziale, e non invece una metodologia di computo dei valori di rimborso;
- la stazione appaltante, in relazione ai contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6 pari a 25, non ha fornito evidenze relative all'apposizione dei bolli metrici;
- il valore del VIR risulta superiore a quello considerato congruo sulla base del *test* parametrico di cui all'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- con riferimento allo scostamento VIR-RAB relativo al Comune di La Loggia:
 - con comunicazione del 4 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36290), la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha segnalato criticità relative all'utilizzo, ai fini della valorizzazione del VIR, del maggiore tra i due valori di spessore del tappetino d'usura (3 e 4 cm) previsti nel "Regolamento comunale", allegato alla Piattaforma informatica VIR-RAB;
 - in data 17 dicembre 2015 (prot. Autorità 38015 del 22 dicembre 2015) la Città metropolitana di Torino ha giustificato la propria scelta adducendo che il "Regolamento comunale" contempla l'utilizzo del valore minore (3 cm) per lo spessore del tappetino d'usura solo per le strade comunali di nuova realizzazione, mentre contempla l'utilizzo del valore maggiore per lo spessore del tappetino (4 cm per gli altri casi);
 - in base alle Linee guida 7 aprile 2014, il "Regolamento comunale" che contenga prescrizioni differenti da quelle contemplate nelle medesime Linee guida 7 aprile 2014 deve trovare applicazione;
 - dall'esame del "Regolamento comunale" è emerso quanto segue:
 - i. l'articolo 11 (Nuove strade e rifacimenti completi della pavimentazione) prevede *"il ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per l'intera carreggiata stradale"* per eventuali interventi urgenti non programmabili ed improrogabili sulle strade di nuova costruzione o su quelle su cui si è proceduto al rifacimento della pavimentazione;
 - ii. il paragrafo 1.2 (Ripristino definitivo) dell'articolo 17 (Riempimenti) del "Regolamento comunale" prevede, invece, che *"il ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante la ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 4 ovvero come da indicazioni fornite dal Servizio Manutenzione del Comune (...)"*;
 - iii. l'allegato D del "Regolamento comunale" fornisce un modello di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico in merito al ripristino definitivo e riporta la seguente dicitura: *"ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante la ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm 3 (...)"*;

- iv. sul piano tecnico non ci sono ragioni che possano spiegare una diversa prescrizione sullo spessore del tappeto d'usura in funzione del fatto che si tratti di costruzione di nuove strade e rifacimenti completi della pavimentazione ovvero di ripristino di strade in conglomerato bituminoso;
 - v. la tabella 3, paragrafo 8.2.3.1 delle Linee guida 7 aprile 2014, che sono state redatte tenendo conto delle regole di buona tecnica, nella parte in cui indica un unico valore dello spessore del tappeto d'usura delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso relativo a strade comunali, valore che risulta pari a 3 cm;
 - vi. il valore del VIR risulta superiore al valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della medesima deliberazione 310/2014;
- con riferimento allo scostamento VIR-RAB relativo al Comune di Villastellone:
 - con comunicazione del 4 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36290 di pari data) la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha segnalato alla Città metropolitana di Torino alcune criticità relative all'utilizzo, ai fini della valorizzazione del VIR, di una larghezza del tappetino d'usura per i ripristini su strada comunale pari a 2 metri, in contrasto con le previsioni contenute nel "Regolamento comunale", che indicano una larghezza del tappetino d'usura variabile in funzione della sezione tipo di scavo e comunque di valore sempre inferiore a 2 metri (per le sezioni più diffuse, tipo 1 e 2, pari rispettivamente a 1,5 metri e 1,6 metri);
 - in data 17 dicembre 2015 (prot. Autorità 38015 del 22 dicembre 2015), la Città metropolitana di Torino ha precisato che la larghezza di due metri riflette il livello medio che tiene conto delle diverse dimensioni in funzione del tipo di scavo e che inoltre l'ente gestore della strada prescrive che la verifica dell'assenza di ondulazioni e depressioni sia effettuata tramite controllo con asta di estensione pari a 2 metri;
 - tuttavia, le larghezze di scavo indicate nel citato Regolamento comunale sono tutte inferiori a 2 metri (compresa anche la larghezza relativa a condotte con diametri maggiori di DN 350 e De 355, considerata la maggiorazione minima) e inoltre, dall'esame della documentazione, risultano prevalenti condotte riconducibili alle tipologie di scavo con larghezza minima prevista di 1,5 metri e 1,6 metri; infine, la modalità di controllo dell'esecuzione del tappeto d'usura, non può incidere sulle prescrizioni in termini di larghezza dello scavo sulla conseguente valorizzazione ai fini della determinazione del VIR;
 - il paragrafo 8.2.3.1 delle Linee guida 7 aprile 2014 prevede che, qualora le prescrizione dell'ente gestore della strada individuino parametri differenti da quelli riportati nelle stesse Linee guida 7 aprile 2014 per spessore *binder*, tappeto di usura, ecc - compresa quindi anche la larghezza dello scavo - si debbano apportare le opportune correzioni alle

- singole voci non solo in incremento bensì anche in diminuzione, ciò che non è stato fatto nel caso all'attenzione;
- in conseguenza di quanto riportato nei precedenti alinea non risultano rispettate le prescrizioni delle Linee guida e che pertanto non possano trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
 - il valore del VIR risulta superiore al valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della medesima deliberazione 310/2014/R/GAS;
- con riferimento ai rimanenti Comuni:
 - con comunicazione del 4 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36290 di pari data) la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha segnalato alla Città metropolitana di Torino alcune criticità riguardanti aspetti inerenti alle voci di prezzo utilizzate e alle modalità di esecuzione di alcune lavorazioni, in fase di scavo e ripristino, utilizzate ai fine della valorizzazione del VIR;
 - la Città metropolitana di Torino in data 17 dicembre 2015 (prot. Autorità 38015 del 22 dicembre 2015), in relazione alle criticità evidenziate con la comunicazione del 4 dicembre 2015 ha fornito, per i comuni di Alpignano, Chieri, Grosso, Piossasco, San Gillio, Varisella, motivazioni e chiarimenti esaustivi a sostegno dell'utilizzo, per la valorizzazione del VIR, delle voci di prezzo e delle modalità di esecuzione di alcune lavorazioni, in fase di scavo e ripristino.

RITENUTO CHE:

- con riferimento allo scostamento VIR-RAB relativo al Comune di Givoletto:
 - le giustificazioni degli scostamenti rese disponibili dalla Città metropolitana di Torino non sono risultate sufficienti;
 - l'utilizzo di vite utili superiori a 15 anni ai fini della determinazione del VIR per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6 non risulta coerente con le prescrizioni di legge in tema di validità del bollo metrico;
 - pertanto non risulti applicabile quanto previsto dall'articolo 15 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
 - di conseguenza il valore del VIR non risulta idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari e debba trovare applicazione l'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- con riferimento allo scostamento VIR-RAB relativo al Comune di La Loggia:
 - non risultano rispettate le prescrizioni delle Linee guida e pertanto non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17 della deliberazione 310/2014;
 - in conseguenza di quanto indicato al precedente punto, e tenuto conto degli esiti del *test* di cui all'articolo 14 della deliberazione 310/2014,

debba trovare applicazione l'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS;

- con riferimento allo scostamento VIR-RAB relativo al Comune di Villastellone:
 - non risultano rispettate le condizioni previste dalle Linee guida 7 aprile 2014 e che pertanto non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 17 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
 - in conseguenza di quanto indicato al precedente punto, e tenuto conto degli esiti del test di cui all'articolo 14 della deliberazione 310/2014, debba trovare applicazione l'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- con riferimento agli scostamento VIR-RAB relativo ai Comuni Alpignano, Chieri, Grosso, Piossasco, San Gillio e Varisella siano da ritenersi idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in accordo alle previsioni di cui all'articolo 19 della deliberazione 310/2014/R/GAS, in relazione all'attestazione, rilasciata, ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 310/2014/R/GAS, dalla Città metropolitana di Torino

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in accordo alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, i valori di VIR riportati nella documentazione acquisita in data 29 ottobre 2015 tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, dalla Città metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 2 – Impianto di Torino, inerenti i comuni di Alpignano, Chieri, Grosso, Piossasco, San Gillio, Varisella;
2. di ritenere inidonei ai fini dei riconoscimenti tariffari i valori di VIR riportati nella documentazione acquisita in data 29 ottobre 2015 tramite Piattaforma informatica VIR-RAB inerenti i Comuni di Givoletto, La Loggia e Villastellone e di prevedere che sia applicato quanto previsto dall'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
3. di notificare il presente provvedimento alla Città metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 2 – Impianto di Torino;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni